



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CARLO SORGI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **880/2013** promossa da:

FIOM CGIL DI BOLOGNA, con il patrocinio dell'avv. D'ORONZO VALENTINA, avv. PICCININI ALBERTO e dell'avv. FOCARETA FRANCO , elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO 29 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. D'ORONZO VALENTINA

ATTORE

contro

ASTOM FERROVIARIA S.P.A. con il patrocinio dell'avv. DONDI GERMANO e dell'avv. DIRUTIGLIANO DIEGO, DELL'AVV. ROPOLO LUCA elettivamente domiciliato in GUIDICINI N. 11 40137 BOLOGNA presso il difensore avv. DONDI GERMANO

CONVENUTO

Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ART. 28 L.300/70

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna l'Associazione sindacale FIOM, Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici, Federazione Provinciale di Bologna , in persona del segretario territoriale Fiorani Giordano presentava opposizione avverso il decreto ex art. 28 l. 300/70 in data 25/2/2013 con il quale il Giudice del lavoro di Bologna rigettava il ricorso per repressione della condotta sindacale del sindacato oggi opponente che chiedeva dichiararsi l'antisindacalità della condotta della società opposta consistente nell'aver



negato la perdurante applicazione, a tutti i propri dipendenti, del CCNL 20.1.08, sottoscritto anche dalla Fiom-Cgil, prestando adesione ad altro testo contrattuale (15/10/2009) sul presupposto della mancanza di attualità del comportamento lamentato sul presupposto della scadenza del contratto richiamato del 2009, sostituito dall'altro contratto in data 5/12/2012.

Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. Riteneva parte opposta valida la decisione del Giudice di prime cure sulla inammissibilità del ricorso ex art. 28 l.300/70 per mancanza di attualità del comportamento in considerazione dell'intervenuto nuovo CCNL. Si riteneva comunque infondata l'opposizione sul presupposto della disdetta 22/10/2010 del CCNL del 2008 da parte di Federmeccanica, associazione alla quale era associata parte opposta, in considerazione dell'inequivocabile estinzione del medesimo contratto. Il recesso doveva considerarsi valido ed efficace riferendosi a contratto collettivo divenuto alla scadenza a tempo indeterminato.

All'udienza del 20.12.2013 la causa veniva discussa ed all'esito il giudice leggeva il dispositivo.

Ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto.

E' pacifico che la società convenuta applicasse il CCNL del 20.1.08 per gli addetti all'industria metalmeccanica, contratto sottoscritto da Federmeccanica e da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, secondo il Protocollo del 23.7.1993.

L'organizzazione sindacale ricorrente ha comprovato, con i documenti prodotti in causa nel ricorso (1 e 2 ric.) di avere esercitato il preteso diritto d'indire un'assemblea sindacale retribuita ex art. 20 SdL nei mesi di maggio e novembre 2012.

La società convenuta ha documentato di avere negato l'esistenza di detto diritto in capo alla FIOM-CGIL, in quanto la stessa non era tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda all'epoca delle suddette richieste -CCNL Metalmeccanico del 2009-(doc. 3 e 4 conv.).

In base all'art. 2 che ne disciplina la decorrenza e la durata, il CCNL, in vigore dall'1.1.08, ha durata quadriennale per la parte normativa, con scadenza il 31.12.2011, e biennale per quella economica, con scadenza il 31.12.09.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3, il ccnl 20.1.08 *“si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale”*.

Il 15.10.09 è stato siglato da Federmeccanica, Assital, Fim-Cisl e Uilm-Uil l'accordo di rinnovo del CCNL per l'industria metalmeccanica privata. Tale contratto è



stato sostituito tra gli stessi soggetti con nuovo CCNL 5/12/2012 richiamato nel decreto opposto.

Preliminarmente ritiene questo Giudice che la sostituzione dei due contratti alternativi a quello del quale viene chiesta l'ultrattività non modifica i termini della questione sull'attualità di un comportamento antisindacale che si riverbera sulla mancata attuazione dell'art. 2 comma 3 richiamato del contratto del 2008, indipendentemente dal contratto in vigore tra le altre parti contrattuali .

Per altro anche la scadenza del CCNL del 2008, avvenuta in data 31.12.2011 non appare essenziale per la decisione in quanto rispetto agli iscritti al sindacato ricorrente continuerebbe secondo la lettura proposta in ricorso la regola dell'ultrattività.

Si tratta allora di verificare se il principio dell'ultrattività richiamato dall'articolo 2 possa comportare la permanenza dei diritti sindacali in capo al sindacato opponente.

È stato scritto sul tema :” *La contemporanea vigenza del ccnl del 20.1.08 e dell'Accordo separato del 15.10.09 rappresenta certo una anomalia, non tanto come dato statistico rispetto alla sottoscrizione, da parte di tutte le organizzazioni sindacali, pur dopo l'Accordo Quadro del 22.1.09 e l'Accordo interconfederale del 15.4.09, della maggior parte dei contratti collettivi nazionali, quanto per la sua capacità di rottura rispetto al sistema vivente di diritto sindacale. L'affiancamento dei due contratti collettivi e la separazione delle organizzazioni dei lavoratori mette seriamente in discussione un sistema di rapporti sindacali che, nella inattuazione dell'art. 39 della Costituzione, si era retto sull'unità di azione delle maggiori organizzazioni sindacali, veicolo dell'efficacia erga omnes dei contratti collettivi e premessa della irrilevanza di un criterio regolativo della rappresentatività. La contemporanea vigenza dei due contratti collettivi pone una serie di interrogativi di natura giuridica la cui soluzione deve tener conto, da un lato, della libertà negoziale delle associazioni sindacali come parte della libertà sindacale costituzionalmente garantita, dall'altro del principio costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui i contratti collettivi di diritto comune, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, vi abbiano prestato adesione” (Trib. Modena, 2/4/2011) .*

Pacifica la circostanza che il sindacato opponente tra i dipendenti della società opposta presso lo stabilimento di Bologna è quello che ha il maggior numero di iscritti (54 su circa 600 dipendenti) così come indiscutibile il dato che la FIOM-CGIL sia l'associazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa. Sulla tematica della rappresentatività recentemente la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 231/2013 con pagine di rilevante importanza che tenendo conto della mutata situazione



complessiva delle relazioni industriali dopo il referendum del giugno 1995 riconosce alla rappresentatività una valenza che supera il mero dettato testuale normativo al fine di riconoscere i diritti sindacali al sindacato che gode, appunto, della maggiore rappresentatività senza costringerlo a firmare un contratto che ridurrebbe la sua autonomia di scelta (*“nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost. “*) .

il caso in esame riguarda per altro il diverso tema dell'ultrattività trattato sia dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (*“ i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, atteso che l'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 cod. civ. - ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali, sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost.”* (v. Cass. S.U. 30-5-2005 n. 11325). *Pertanto, come pure è stato affermato, “a seguito della naturale scadenza del contratto collettivo, **in difetto di una regola di ultrattività del contratto medesimo**, la relativa disciplina non è più applicabile, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge, salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l'applicazione delle norme precedenti”* (v. Cass. 2-2-2009 n. 2590)” - Cass. n. 11161/2012) che dalla giurisprudenza di merito che ritiene che :” *la la prorogatio del CCNL in scadenza consensualmente stabilita dalle parti non può essere posta nel nulla per la dichiarata ed unilaterale volontà di una delle parti di voler recedere dal contratto”* (Trib. Larino, 23/4/2012) e che :” *In presenza di clausola collettiva di ultrattività che non precisa se la disdetta da parte sindacale debba essere espressione di tutte le sigle sindacali ovvero possa essere sufficiente la disdetta comunicata solo da alcune di dette organizzazioni, ciascuna sigla è autonoma, in qualità di distinto soggetto di libertà e poteri sindacali e in funzione del diverso orientamento degli interessi dei lavoratori che ciascuna legittimamente rappresenta”* (Trib Torino 2/5/2011) . .

Conseguentemente ritiene questo Giudice , richiamandosi alla giurisprudenza citata che si condivide, che l'opposizione debba essere accolta e che debba essere dichiarata l'antisindacalità richiesta nella presente opposizione.



La richiesta di pubblicazione del decreto su quotidiani non appare sorretta da adeguata motivazione.

La complessità della materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

1) Accoglie il ricorso e, in riforma del decreto opposto, dichiara l'antisindacalità del comportamento della società convenuta consistente nell'aver negato la perdurante applicazione del ccnl 20.1.08, sottoscritto anche dalla Fiom-Cgil, ed ordina alla società convenuta la cessazione del comportamento antisindacale adottando i provvedimenti utili per la rimozione di tale condotta ed in particolare il diritto contrattuale di assemblea anche dopo il 31/12/2011

2) Dispone che la presente decisione sia affissa per venti giorni nella unità produttive di Bologna

3) Spese del giudizio compensate;

4) Motivazione nei sessanta giorni

Bologna il 20/12/2011

Il Giudice Unico
CARLO SORGI

